(N. 374)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore BRASCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 FEBBRAIO 1954

Proroga della legge 4 novembre 1951, n. 1188, concernente norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali.

ONOREVOLI SENATORI. — Una delle materie che in sede legislativa hanno dato luogo negli scorsi anni alle più vivaci e prolungate discussioni è quella relativa ai concorsi del personale sanitario degli ospedali. Tanto è vero che, dopo le più movimentate vicende che hanno portato il relativo disegno di legge dalla Camera al Senato, dal Senato alla Camera e quindi nuovamente e definitivamente al Senato, si arrivava a trovare un punto di relativo accordo, provvisorio e temporaneo, sopra « norme transitorie » che, tradotte e consacrate nella legge 4 novembre 1951, n. 1188, avrebbero dovuto restare, come restarono, in vigore limitatamente « ai concorsi da bandire entro l'anno dalla pubblicazione » della legge stessa.

Tali « norme provvisorie » sono venute, quindi, ora, a cessare e si è automaticamente ricaduti — senza volerlo e senza prevederlo — nelle disposizioni prebelliche, al regio decreto 1938, n. 1631, alle cui manchevolezze e lacune si era voluto ovviare e porre rimedio, appunto, sia pure in via transitoria, colla citata legge n. 1188 del 1951.

Le amministrazioni ospedaliere che per le loro necessità di servizio e di organico, oltre che per effetto degli espletati concorsi e gli spostamenti e i vuoti determinati dai medesimi, si sono trovate e si trovano nella necessità di bandirne dei nuovi, sono rimaste contrariate e perplesse ed hanno sospeso ogni decisione (salvo pochissimi casi che si prospettavano particolarmente urgenti) in attesa di istruzioni e di provvedimenti che, nel loro ottimistico pensiero, si attendevano e si attendono dagli organi competenti del Governo e dal Parlamento.

Siamo così da vari mesi carenti di legge e di azione e tutti stanno, ancora, in attesa, mentre da più parti si invocano e si sollecitano provvedimenti, almeno e ancora transitori, come autorevolmente si è espresso recentemente a Venezia il Congresso nazionale della F.I.A.R.O. In tale stato di cose credo che — data l'urgenza estrema di intervenire e di provvedere — non resti da far altro che richiamare in vita e adottare ancora e fino a che non sia possibile provvedere in via definitiva, le « norme transitorie » che sono venute a cadere e che, diciamolo pure, nonostante le im-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

mancabili critiche, si sono rivelate abbastanza valide e puntuali e non hanno dato luogo, nella loro applicazione, a inconvenienti degni di nota.

Il fatto che il Parlamento, attraverso le sue più qualificate competenze, vi abbia discusso attorno per oltre tre anni e che tutti gli ospedali italiani le abbiano applicate dalla fine del 1951 in poi per dare un primo, vastissimo assestamento ai loro organici, consiglia di rimetterle in vigore e di tenerle vive fino a che non si arrivi, quando che sia, a un testo più completo e definitivo. La perfezione, che non è di questo mondo, non si avrà mai, specialmente in norme e in leggi alle quali sono legati interessi così vasti e complessi, non sempre — anzi! — in armonia fra loro e spesso contrastanti.

L'esperienza dei concorsi espletati ha peraltro dimostrato e collaudato la saggezza colla quale, nella passata legislatura, si operava, in questa materia, una specie di transazione fra le diverse, spesso opposte, esigenze.

D'altra parte sembra logico ed opportuno continuare ed applicare nei concorsi che si rendono opportuni e necessari gli stessi criteri, le stesse norme, diremmo, lo stesso metro dei concorsi immediatamente precedenti, tanto più che, si ripete, gli uni e gli altri sono strettamente fra loro legati e collegati, spesso come causa ed effetto, colla partecipazione, talora, degli stessi candidati.

Nella situazione che si è venuta a creare e a determinare e fino a che non si sia, finalmente, raggiunto il necessario stadio di ordine e di equilibrio organico nel campo ospedaliero italiano, una proroga delle accennate norme transitorie sembra rappresentare il meglio e, cioè, il meno peggio e così sarà fino a che non si venga a una regolamentazione completa e definitiva della materia. Ciò che sarà, pensiamo, senza atteggiarci a profeti, quando si sarà arrivati alla auspicata riforma dei nostri istituti e ordinamenti ospedalieri e nel quadro della medesima.

Si confida perciò nell'accoglimento più sollecito del seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

—

Articolo unico.

I termini di applicazione delle norme transitorie di cui alla legge 4 novembre 1951, n. 1188, sono riaperti e prorogati. Dette norme avranno applicazione per tutti i concorsi del personale sanitario banditi e non ancora espletati e per quelli che saranno banditi fino a tutto il 1958.